



**COMUNE DI CHIAVARI**  
**UFFICIO CASA E POLITICHE ABITATIVE**  
**Settore VI – Politiche per la persona**

**RICHIAMATA** la Legge Regionale 29 giugno 2004, n. 10 e s.m.i.

**VISTI** i "Criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed individuazione ambiti ottimali" ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera b) della legge regionale 10/2004 approvati con D.G.R. 1281 del 17/10/2014.

**VISTO** il Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 79 del 09.05.2007.

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 209 del 28.09.2016

**AVVISA**

**E' APERTA LA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA PUBBLICATA IN DATA 20.10.2014 RELATIVA AL BANDO DI CONCORSO EMESSO IN DATA 22.10.2007 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CHIAVARI SULLA BASE DELLE MODALITA' STABILITE DALLA VIGENTE NORMATIVA, MEDIANTE :**

A1) L'INSERIMENTO DI NUOVE DOMANDE;

A2) LA VARIAZIONE O LA CONFERMA, SU ISTANZA DI PARTE, DELLE CONDIZIONI PRESE A RIFERIMENTO PER L'INSERIMENTO NELLA PRECEDENTE GRADUATORIA;

A3) LE MODIFICHE D'UFFICIO CONSEGUENTI ALLA RILEVAZIONE DI MUTATE CONDIZIONI DEI RICHIEDENTI;

**REQUISITI IN VARIAZIONE RISPETTO AL BANDO ORIGINARIO:**

• Valore medio degli alloggi di E.R.P. presenti nel Bacino d'Utenza "O" € **112.460,94=** (Punto 3 lettera b) del Bando).

• Il limite ISEE dell'intero nucleo familiare che consente la partecipazione alla procedura concorsuale è fissato nell'importo di € **16.707,47=**. Sono ammessi anche i nuclei familiari monocomponenti che presentino un ISEE non superiore ad € **20.311,04=**. Ai fini della partecipazione al bando di concorso, la situazione reddituale è quella relativa ai redditi percepiti nell'anno **2014** e la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito di cui sopra (Punto 6 del Bando).

Le domande devono essere presentate **ESCLUSIVAMENTE dal 17 OTTOBRE 2016 al 26 NOVEMBRE 2016.**

Per i lavoratori italiani emigrati all'estero il **termine** per la presentazione della domanda è fissato alla data del **06 DICEMBRE 2016** per i residenti nella comunità europea e alla data del **16 DICEMBRE 2016** per i residenti nei paesi extraeuropei.

Le domande devono essere compilate unicamente sui Moduli predisposti dal Comune di Chiavari.

I moduli sono distribuiti dal Comune di Chiavari a partire **dal 17/10/2016** presso l'**Ufficio Casa sito in P.le San Francesco 1** nei giorni di **LUNEDI', MERCOLEDI', VENERDI' e SABATO** dalle **9.00** alle **12.00**. Detti moduli possono altresì essere reperiti sul sito internet del Comune ([www.comune.chiavari.ge.it](http://www.comune.chiavari.ge.it))

La domanda dovrà essere consegnata **ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 15/11/2016** all'Ufficio Protocollo Comunale, P.zza N.S. dell'Orto, 1 - piano terra - o, in alternativa, essere inviata a mezzo raccomandata A/R, con allegata fotocopia di un documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva (farà fede la data impressa nel timbro postale),

Chiavari, Ottobre 2016

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE VI**  
**Dott.ssa Valeria Valleri**

# COMUNE DI CHIAVARI

## BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA NEL COMUNE DI CHIAVARI.

In attuazione dell'art. 4, della legge regionale n. 10 del 29.6.2004, dei criteri generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi della Delibera di Giunta Regione Liguria n. 1202 del 10.11.2006, delle circolari regionali e del Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 79 del 09.05.2007,

### E' EMANATO

il seguente bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come definiti dall'art. 2 della Legge Regionale n. 10 del 29.6.2004, nonché dell'art. 1 del Regolamento Comunale e situati nel Comune di Chiavari, che nel periodo di validità della graduatoria si renderanno disponibili.

#### A. REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/2004, nonché degli artt. 4 e 5 del Regolamento Comunale, i requisiti del nucleo familiare per conseguire l'assegnazione degli alloggi di E.R.P. sono i seguenti:

1) Essere cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo (art. 27, comma 6, L. n. 189/2002).

2) Risiedere anagraficamente o prestare la propria attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di CHIAVARI

La residenza non è richiesta in caso di lavoratori emigrati all'estero o profughi e nel caso di lavoratori che, a seguito della perdita della precedente attività lavorativa esclusiva o principale, a causa di eventi a loro non imputabili che presentino domanda nel Comune ove svolgeranno la nuova attività. Possono altresì partecipare al presente bando i lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti o attività produttive nel Comune stesso.

*Inoltre, tramite il Comune di residenza, possono partecipare al presente bando anche i residenti dei Comuni ubicati nel Bacino di Utenza "O" che non hanno emanato un bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di e.r.p.*

3) non avere titolarità di diritti reali su beni immobili :

a. Non avere diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare nell'ambito territoriale provinciale.

E' considerato alloggio adeguato l'immobile composto da un numero di vani, escluso gli accessori (angolo cottura, servizi igienici, ripostigli ed altri vani accessori), rapportato a quello dei componenti del nucleo familiare secondo le caratteristiche stabilite nella tabella seguente.

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X	X					
4	X	X	X				
5	X	X	X				
6	X	X	X	X			
7	X	X	X	X	X		
8	X	X	X	X	X		
Più di 8	X	X	X	X	X		

X = condizioni di non adeguatezza delle abitazioni.

Le rimanenti posizioni individuano alloggi adeguati al nucleo familiare.

Per cucina abitabile si intende la cucina di almeno 8 mq

E' in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/8 e A/9.

E' da considerarsi inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche allorchè un componente del nucleo familiare sia disabile.

- b.** Non avere diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, sia superiore a € 65.316,79.=, corrispondente al valore medio degli alloggi di E.R.P. presenti nel Comune di Chiavari.

Per i richiedenti il cui alloggio sia sottoposto ad esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a. e b., purchè le procedure espropriative risultino già attivate alla data di presentazione della domanda e non siano proprietari di altra ulteriore abitazione nello stesso bacino di utenza dell'alloggio soggetto a esproprio.

- 4)** Non aver avuto precedenti assegnazioni in locazione di un alloggio di E.R.P. o di altro alloggio pubblico; è consentita, peraltro, la partecipazione al bando qualora la perdita dell'alloggio sia avvenuta volontariamente (senza aver maturato debiti riferiti a qualunque titolo alla conduzione dell'alloggio) e, quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi di annullamento e di decadenza dall'assegnazione, con le seguenti precisazioni:

- a** non può partecipare al bando di concorso, colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
- b** non può partecipare al bando di concorso, il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
- c** non può partecipare al bando di concorso, l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando;
- d** non può partecipare al bando di concorso, il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. n. 513/1977 o della L. n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi E.R.P..

**Nei casi di cui alle lettere a, b, c, non deve comunque sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.**

**5)** non aver avuto precedenti assegnazioni, in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici o con finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici; tale requisito non si applica decorso il periodo temporale di vincolo connesso alla relativa contribuzione, ovvero qualora l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

**6)** Possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dell'intero nucleo familiare non superiore al limite di accesso pari a € 14.523,00 ovvero possedere un ISEE superiore al predetto limite con un ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore al limite di € 17.635,00.

Ai fini della partecipazione al bando di concorso, la situazione reddituale è quella relativa ai redditi percepiti nell'anno 2006, e la situazione patrimoniale è riferita al valore del patrimonio al 31 dicembre dello stesso anno cui si riferisce il reddito di cui sopra.

L'individuazione del nucleo familiare è quella desunta dal d.p.c.m. 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del d.p.c.m. 4 aprile 2001, n. 242, nonché dal d.p.c.m. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del d. lgs. 31 marzo 1998, n° 109, come modificato dal d.lgs. 3 maggio 2000, n° 130. I minori in affido all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

Per quanto attiene le norme sulla composizione del nucleo familiare, fatto salvo il rispetto della disciplina di cui all'art. 5 della L.R. 10/2004, in caso di coniugi separati di fatto con diversa residenza anagrafica, questi, ai sensi della disciplina sull'I.S.E.E. sono ricondotti entrambi nella domanda, anche se non indicati dal richiedente.

Qualora il nucleo familiare richiedente sia composto da cittadini stranieri, dei quali alcuni siano ancora residenti all'estero e per i quali sia da espletare il procedimento di ricongiunzione familiare, in domanda sono indicati sia i componenti residenti in Italia che quelli residenti all'estero. La dichiarazione sostitutiva unica I.S.E.E. viene presentata per i soli residenti in Italia.

Al momento della verifica dei requisiti per l'assegnazione:

- a) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare sia concluso positivamente, si procede all'assegnazione sulla base della verifica dei requisiti e delle condizioni effettuata in riferimento a tutto il nucleo richiedente;
- b) qualora il procedimento di ricongiunzione familiare non sia stato concluso, non si procede all'assegnazione.

Nel caso che un componente maggiorenne o più componenti di un nucleo familiare decidano di concorrere autonomamente dagli altri membri per l'assegnazione di un alloggio pubblico si valuta la situazione economica specifica del singolo soggetto che si "stacca" dal nucleo familiare originario ovvero esclusivamente la situazione economica di coloro che intendono costituire un nucleo familiare distinto da quello originario. In tal senso, dall'analisi della vigente normativa in materia di ISEE si rileva una indicazione specifica orientata all'attribuzione di un certo margine di discrezionalità "all'ente erogatore della prestazione" riguardante, tra l'altro, una valutazione differenziata del nucleo familiare. Ci si riferisce nello specifico all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 109/1998 che testualmente riporta: "*per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della Legge 27/12/1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'art. 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2*". Il suddetto principio opera anche nei casi di ricongiungimento o di famiglia di nuova formazione.

**I requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli previsti ai punti 4-5-6 da parte dei componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando, nonche' al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto di assegnazione, fatte salve le seguenti fattispecie:**

- in caso che uno o più componenti del nucleo familiare decidano di concorrere autonomamente dagli altri membri, per l'assegnazione di un alloggio pubblico, verrà preso in considerazione esclusivamente la situazione economica di coloro che intendono costituire un nucleo familiare distinto da quello originario;
- in caso di ampliamento del nucleo familiare assegnatario di un alloggio pubblico, mediante l'inserimento di uno o più componenti rispetto ad un nucleo di provenienza più ampio, per la cui autorizzazione è necessario che il Comune territorialmente competente verifichi la sussistenza dei requisiti di legge, ivi compresa la situazione economica del nucleo così ampliato, la nuova situazione economica verrà valutata tenendo conto dell'eventuale incremento derivante solo da coloro che effettivamente entrano a far parte del suddetto nucleo.

I principi sopra esposti operano anche nei casi di ricongiungimento o di famiglia di nuova formazione.

**Sono fatte salve le riserve di cui all'art. 9 – comma 2 – della Legge Regionale 10/2004 e all'art. 3 – comma 2 lettera f) – del regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 79 del 09.05.2007.**

## **B. CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO A PUNTEGGIO.**

### **CONDIZIONI FAMILIARI**

#### **1. - ANZIANI**

Nuclei familiari i cui componenti (ivi comprese le persone singole) alla data di presentazione della domanda, abbiano superato 65 anni, ovvero quando almeno uno dei componenti, pur non avendo tale età, sia totalmente inabile al lavoro, ai sensi delle lett. a) e b) del successivo punto 2, o abbia un'età superiore a 75 anni: tali nuclei possono avere minori o soggetti maggiorenni portatori di handicap a carico:

- |    |   |              |           |
|----|---|--------------|-----------|
| a) | nucleo familiare di almeno un componente totalmente inabile al lavoro o con età maggiore di 75 anni | <b>PUNTI</b> | <b>20</b> |
| b) | tutti con età maggiore di 65 anni   | <b>PUNTI</b> | <b>15</b> |

#### **2. - DISABILI**

Nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se anagraficamente non conviventi, ma presenti nella domanda, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino un handicap ovvero una percentuale di invalidità certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali. Il disabile non anagraficamente convivente è riconosciuto come componente del nucleo familiare solo in presenza di una richiesta di ricongiungimento al nucleo familiare del richiedente stesso che comprenda lo stesso disabile:

- |    |  |              |           |
|----|--|--------------|-----------|
| a) | invalidità civile al 100% con indennità di accompagnamento o handicap grave ovvero situazioni ad esse equiparabili | <b>PUNTI</b> | <b>30</b> |
| b) | invalidità civile al 100% o handicap ovvero situazioni ad esse equiparabili  | <b>PUNTI</b> | <b>20</b> |
| c) | invalidità civile dal 74% al 99% ovvero situazioni ad esse equiparabili  | <b>PUNTI</b> | <b>15</b> |
| d) | invalidità civile dal 45% al 73% ovvero situazioni ad esse equiparabili  | <b>PUNTI</b> | <b>8</b>  |

#### **3. - FAMIGLIA DI NUOVA FORMAZIONE**

Nuclei familiari da costituirsi prima della consegna dell'alloggio, ovvero costituiti entro i 4 mesi precedenti alla data della domanda; in tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o minori affidati:

- |    |   |              |           |
|----|---|--------------|-----------|
| a) | giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda e con minori  | <b>PUNTI</b> | <b>12</b> |
| b) | famiglia di nuova formazione con minori   | <b>PUNTI</b> | <b>10</b> |
| c) | giovane coppia con almeno un componente di età non superiore al trentesimo anno alla data della domanda, senza minori | <b>PUNTI</b> | <b>7</b>  |
| d) | famiglia di nuova formazione senza minori.  | <b>PUNTI</b> | <b>5</b>  |

#### **4. - PERSONE SOLE, CON EVENTUALI MINORI A CARICO**

Nuclei di un componente, con un eventuale minore o più a carico:

- |    |   |              |           |
|----|---|--------------|-----------|
| a) | persone sole con uno o più minori, tutti a carico | <b>PUNTI</b> | <b>16</b> |
| b) | persona sola.                                     | <b>PUNTI</b> | <b>8</b>  |

## 5. - STATO DI DISOCCUPAZIONE

Stato di disoccupazione, sopravvenuto successivamente all'anno di riferimento del reddito e che perduri all'atto di presentazione della domanda, determinando una caduta del reddito complessivo del nucleo familiare superiore al 50%:

- |    |  |              |           |
|----|--|--------------|-----------|
| a) | richiedente e altro componente                             | <b>PUNTI</b> | <b>18</b> |
| b) | richiedente o altro componente con età maggiore di 45 anni | <b>PUNTI</b> | <b>10</b> |
| c) | richiedente o altro componente con età minore di 45 anni.  | <b>PUNTI</b> | <b>8</b>  |

## 6. - RICONGIUNGIMENTO

Nucleo familiare che necessiti di un alloggio idoneo per accogliervi parente disabile:

- |    |   |              |           |
|----|---|--------------|-----------|
| a) | ricongiungimento del concorrente disabile (dal 74% al 100%) con ascendenti o discendenti diretti o collaterali di primo grado presenti nella domanda  | <b>PUNTI</b> | <b>10</b> |
| b) | ricongiungimento del concorrente ascendente o discendente diretto o collaterale di primo grado con disabile (dal 74% al 100%) presente nella domanda. | <b>PUNTI</b> | <b>10</b> |

## 7. - CASI PARTICOLARI

- |    |   |              |           |
|----|---|--------------|-----------|
| a) | nucleo di un componente, con un minore o più a carico o handicappato, domiciliato o proveniente da luoghi di detenzione, comunità terapeutiche o comunità di assistenza,ricovero o beneficenza, ovvero senza fissa dimora o che utilizzi locali procurati a titolo precario dai servizi sociali del comune o sia a totale carico dello stesso | <b>PUNTI</b> | <b>15</b> |
| b) | nucleo familiare di emigrato che necessiti rientrare in Italia, ovvero nucleo familiare di immigrato con richiesta di ricongiungimento  | <b>PUNTI</b> | <b>15</b> |

## CONDIZIONI ABITATIVE

### 8. - RILASCIO ALLOGGIO

Concorrenti che debbano rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo, esclusi i casi dovuti a morosità verificatasi nei primi sei mesi dalla stipulazione del contratto di locazione:

- |    |   |              |           |
|----|---|--------------|-----------|
| a) | sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di un anno dalla presentazione della domanda e il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato | <b>PUNTI</b> | <b>80</b> |
| b) | sia decorso, al momento della presentazione della domanda, il termine fissato per il rilascio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione   | <b>PUNTI</b> | <b>60</b> |
| c) | sia in possesso di titolo esecutivo di sfratto, ma non sia decorso al momento di presentazione della domanda il termine fissato per il rilascio.  | <b>PUNTI</b> | <b>30</b> |

### 9. - CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA

Richiedenti che abitino da almeno 3 mesi presso strutture di assistenza o beneficenza o in altro ricovero procurato a titolo precario o impropriamente adibito ad abitazione e privo di Servizi igienici propri regolamentari, ovvero in locali per i quali sia stata accertata l'inabitabilità.

Si considerano in questa fattispecie anche i richiedenti inseriti in alloggi di emergenza abitativa dal Comune presso enti pubblici e/o privati

**PUNTI 70**

### 10. - COABITAZIONE

Richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari:

a) nuclei non legati da vincoli di parentela o di affinità **PUNTI 15**

b) nuclei legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado  
**PUNTI 12**

### 11. - SOVRAFFOLLAMENTO

a) sovraffollamento estremo (X\*) **PUNTI 20**

b) sovraffollamento marcato (X) **PUNTI 15**

Numero componenti nucleo familiare	Numero di stanze dell'abitazione (compresa la cucina se abitabile)						
	1	2	3	4	5	6	7
1							
2	X						
3	X*	X					
4	X*	X	X				
5	X*	X*	X				
6	X*	X*	X	X			
7	X*	X*	X*	X	X		
8	X*	X*	X*	X	X		
Più di 8	X*	X*	X*	X*	X		

### 12. - CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO

a) Pessima: alloggio privo di servizi igienici interni o con servizi igienici interni non regolamentari (vale a dire: lavello, tazza e doccia o vasca), ovvero privi di servizi a rete (acqua o elettricità o gas), ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità ineliminabile con normali interventi manutentivi

**PUNTI 25**

b) Cattiva: alloggio privo di impianto di riscaldamento (centralizzato o con caldaia autonoma), ovvero con servizi igienici interni privi di areazione naturale o meccanica, ovvero in alloggi per i quali sia stata accertata dall'ASL la condizione di antigienicità eliminabile con normali interventi manutentivi

**PUNTI 20**



### **13. - BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Richiedenti, di cui al precedente punto 2) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che, per accessibilità o per tipologia, non consenta una normale condizione abitativa (barriere architettoniche, mancanza di servizi igienici adeguati o di un locale separato per la patologia presente)

**PUNTI 25**

### **14. - CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ**

Richiedenti, di cui al precedente punto 1) che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che non è servito da ascensore ed è situato ad un livello di piano superiore al primo

**PUNTI 13**

### **15. - INCIDENZA SPESE ALLOGGIATIVE**

Richiedenti titolari di un contratto di locazione relativo all'abitazione principale la cui quota per canone, sia superiore alle soglie di sopportabilità rispetto all'ISEE, così come determinate nell'ambito della procedura concernente il fondo di sostegno alla locazione (art. 11 della legge n. 431/1998)

**PUNTI 20**

### **16. - SITUAZIONE ECONOMICA**

Il punteggio per le condizioni economiche potrà essere compreso tra 0 e 1 punti in proporzione all'ISEE del nucleo familiare concorrente, tenuto conto della differenza fra il limite massimo di partecipazione (€ 14.523,00) e l'ISEE del nucleo stesso, e più precisamente:

limite di accesso ISEE – ISEE nucleo familiare

limite ISEE.

*Ad esempio: per un ISEE uguale a € 3.000,00 il punteggio attribuito sarà di 0,79 ottenuto nel modo seguente:*

14.523,00 - 3.000,00

14.523,00

**Nel caso in cui il richiedente sia stato ammesso alla procedura concorsuale per effetto della deroga al limite ISEE (Ise non superiore al limite di € 17.635,00), non rientrando in una situazione di disagio economico, non beneficia di un punteggio per tale fattispecie.**

### **17. - RESIDENZA/ATTIVITÀ LAVORATIVA**

a) Richiedenti residenti da meno di 2 anni nel comune che ha emanato il bando e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato complessivamente un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 3 anni.

**PUNTI 10**

b) Richiedenti residenti da meno di 2 anni nel comune che ha emanato il bando e che, alla data di pubblicazione dello stesso, abbiano maturato un periodo di residenza o di attività lavorativa nella Regione di almeno 5 anni.

**PUNTI 20**

c) Richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano residenti da almeno 2 anni nel comune che ha emanato il bando stesso

**PUNTI 30**

d) Richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, siano residenti da almeno 5 anni nel comune che ha emanato il bando stesso

**PUNTI 40**

**Il residente in altro comune del bacino di utenza che non ha emanato il bando, pur potendo partecipare alla procedura concorsuale di altro comune, non può usufruire dello specifico punteggio previsto per la residenza.**

## C. MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

- 1 Le situazioni riportate per le condizioni familiari ed abitative sono raggruppate in modo da escludere quelle tra loro incompatibili. I valori assegnati a ciascun gruppo di condizioni non può superare 100. Ogni singolo punteggio derivante dalla valutazione del disagio familiare e abitativo viene diviso per 100, al fine di ricondurlo all'intervallo 0-1, con arrotondamento al secondo decimale.
- 2 L'indicatore del disagio economico, il cui valore è ricondotto all'intervallo 0-1, viene costruito a partire dall'ISEE del nucleo familiare secondo la formula riportata al punto 16.
- 3 Il valore relativo al periodo di residenza (17) viene ricondotto all'intervallo 0-1, operando come descritto al punto C.1., relativamente alle condizioni familiari e abitative.
- 4 I risultati derivanti dalle operazioni di cui ai precedenti punti vengono sommati tra loro e, al fine di attribuire punteggi espressi in numeri interi, il totale viene moltiplicato per 100.

## D. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

### TERMINI E MODALITA'

La domanda deve essere presentata entro **30 giorni**, dalla data di pubblicazione del bando e precisamente **dal 22 OTTOBRE 2007 al 20 NOVEMBRE 2007**.

Per i lavoratori italiani emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è fissato alla data del **30 NOVEMBRE 2007** per i residenti nella comunità europea, e alla data del **10 DICEMBRE 2007** per i residenti nei paesi extraeuropei.

Ai fini dell'informativa per i lavoratori emigrati copia del bando è trasmessa alla Prefettura.

Le domande di partecipazione al presente bando devono essere compilate unicamente sui Moduli predisposti dal Comune di Chiavari. Sugli stessi deve essere applicata una marca da bollo di € 14,62.= ai sensi della vigente normativa.

I moduli sono distribuiti dal Comune di Chiavari a partire **dal 22 NOVEMBRE 2007** presso l'*Ufficio Casa, sito in Via Remolari civ. 9 – 1° piano* nei seguenti orari:  
dal **LUNEDI'** al **VENERDI'** dalle **9.00** alle **11.00**.

Detti moduli possono altresì essere reperiti sul sito internet del Comune ([www.comune.chiavari.ge.it](http://www.comune.chiavari.ge.it)).

**TERMINE DI PRESENTAZIONE:** La domanda, debitamente sottoscritta, deve essere corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

La domanda dovrà essere consegnata :

1. all'Ufficio Protocollo Comunale – P.zza N.S. dell'Orto 1 - **entro il termine perentorio del 20 NOVEMBRE 2007 alle ore 12.00**

### **OPPURE**

2. inviata a mezzo raccomandata A/R, (farà fede la data impressa nel timbro postale) **entro il termine perentorio del 20 NOVEMBRE 2007**.

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva .

**La domanda presentata oltre la scadenza fissata nel presente bando sarà valutata esclusivamente per l'inserimento nella graduatoria successiva.**

La domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per l'assegnazione di un alloggio di ERP deve essere presentata con le modalità previste dal presente Bando.

Ogni domanda inoltrata senza l'osservanza delle modalità stabilite sarà **ESCLUSA** dalla graduatoria.

Del pari saranno **ESCLUSE** le domande non indicanti il reddito familiare, non compilate negli appositi stampati o non sottoscritte.

La presentazione della domanda di concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme stabilite dalla Legge Regionale 10/2004 e dal DGR n. 1202 del 10.11.2006 e s.m.i..

**CONTESTUALMENTE ALLA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA OBBLIGATORIAMENTE LA CERTIFICAZIONE ISEE COMPLETA IN TUTTE LE SUE PARTI.**

## **E. DOCUMENTAZIONE**

Alla domanda deve essere altresì allegata :

- qualora trattasi di cittadino straniero:
  - copia della carta di soggiorno ovvero copia del permesso di soggiorno almeno biennale e avere una regolare attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 27 comma 6 della Legge 189/2002;
- qualora trattasi di richiedente non residente nel Comune di Chiavari, anche nel caso in cui sia destinato ad operare in nuovi insediamenti produttivi:
  - o dichiarazione del datore di lavoro o idonea documentazione sostitutiva che comprovi che svolge o debba iniziare a svolgere attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Chiavari;
  - o dichiarazione del Comune di residenza che attesti la non indizione di un bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di e.r.p.;
- qualora siano state dichiarate situazioni che comportano il rilascio dell'alloggio, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario comprovare tali situazioni con idonea documentazione;
- qualora siano state dichiarate situazioni di antigienicità dell'alloggio, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi, è necessario allegare idonea certificazione rilasciata dalla A.S.L. competente.

## **F. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il Comune entro 90 giorni dal termine di ricezione delle domande procede all'adozione della graduatoria definitiva secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

1. E' cura e responsabilità dei richiedenti comunicare all'Ufficio competente ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda ed in sede di assegnazione. La mancata comunicazione della variazione di domicilio comporta, in caso di impossibilità del servizio a mettersi in contatto con l'istante, l'esclusione della domanda dalla graduatoria e/o l'esclusione dall'assegnazione dell'alloggio.
2. Le domande che presentino imperfezioni formali, fatti salvi i casi di esclusione di cui al precedente punto D, possono essere regolarizzate. I cittadini richiedenti vengono a tal fine invitati a provvedere nei termini previsti dalla comunicazione, effettuata con i mezzi

consentiti dalla legge e dai regolamenti, all'ultimo domicilio conosciuto. La non ricezione della comunicazione non può essere imputata a responsabilità del Comune. Qualora l'istante non provveda alla regolarizzazione della domanda secondo le modalità evidenziate in sede istruttoria e/o non si presenti presso il competente Ufficio Casa nei termini prefissati, la domanda viene esclusa dalla graduatoria, qualora la regolarizzazione non possa essere effettuata d'ufficio.

3. Il Comune approva la graduatoria provvisoria sulla base di quanto dichiarato e documentato e provvede alla relativa affissione all'Albo Pretorio comunale per un periodo di 30 giorni. Il Responsabile del Procedimento provvede a darne comunicazione agli interessati a mezzo lettera raccomandata.

Avverso tale graduatoria gli interessati possono presentare motivato ricorso in opposizione.

Il ricorso deve essere depositato presso il Comune entro un termine non inferiore a 15 e non superiore a 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio della graduatoria provvisoria.

**Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e i certificati che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nei termini del concorso.**

4. Il Comune, conclusa la fase dell'esame delle eventuali opposizioni, approva la graduatoria definitiva, e provvede alla relativa affissione all'Albo Pretorio comunale per un periodo di 30 giorni.

5. La graduatoria ha validità a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Responsabile del Procedimento è Patrizia RAFFO.

## **G. AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA**

L'aggiornamento della predetta graduatoria avverrà annualmente sulla base delle modalità contenute nell'avviso pubblico e comunque mediante :

- a) l'inserimento di nuove domande;
- b) la variazione o la conferma, **su istanza di parte**, delle condizioni prese a riferimento per l'inserimento nella precedente graduatoria;
- c) le modifiche d'ufficio conseguenti alla rilevazione di mutate condizioni dei richiedenti.

**I richiedenti che non presentino istanza di aggiornamento o conferma sono esclusi d'ufficio dalla graduatoria scaturente dall'aggiornamento.**

## **H. MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

- 1 Il Comune provvede all'assegnazione dell'alloggio, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva.

Il provvedimento di assegnazione è preceduto dalla verifica del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti nella procedura concorsuale. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti, il Comune provvede alla cancellazione della posizione del concorrente in graduatoria e provvede, se del caso, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Viene cancellato dalla graduatoria delle domande il richiedente che rinunci all'alloggio proposto dall'ente gestore qualora la mancata accettazione non sia motivata dallo stato manutentivo o di accessibilità o da altre gravi motivazioni documentate.

- 2 L'assegnazione degli alloggi viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

Di norma, occorre rispettare il rapporto tra numero dei vani e la composizione del nucleo

familiare, desumibile dalla tabella riportata al punto 3, lettera a). del presente bando.

Possono, comunque, essere assegnati alloggi che rispettino i parametri di cui al D.M. 05/07/1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 02/06/1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione” (G.U. n. 190 del 18-07-1975), che consente di valutare l’alloggio nella sua reale configurazione.

Gli alloggi situati ai piani terreni o comunque di facile accessibilità, privi di barriere architettoniche, sono prioritariamente proposti ai nuclei familiari con presenza di uno o più componenti con difficoltà di deambulazione per disabilità, età, malattia o altre cause che giustifichino l’assegnazione di tale alloggio.

Al fine di abbreviare i termini di assegnazione, il Comune d’intesa con l’Ente gestore ha la facoltà di proporre all’assegnatario un alloggio che necessiti di interventi di manutenzione ordinaria e/o di adeguamento alle vigenti norme di sicurezza. In tal senso verrà stipulata una specifica convenzione in forza della quale:

- a) l’assegnatario si impegnerà ad anticipare le spese per l’intervento che saranno decurtate dai futuri canoni secondo il piano concordato;
- b) l’Ente gestore autorizzerà i lavori ed eseguirà le opportune verifiche.

La rinuncia dell’assegnatario a una o più proposte di cui sopra non è motivo di decadenza.

Nell’assegnazione degli alloggi che siano stati oggetto di intervento di recupero edilizio, il Comune dà priorità ai precedenti occupanti, purché siano in possesso dei requisiti di accesso fatta eccezione del valore dell’ISEE che viene sostituito dal limite di decadenza, come definito dalle disposizioni di norma.

3. L’assegnazione è comunicata, a cura del Comune, agli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando il giorno, l’ora ed il luogo.
4. Gli assegnatari prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi negli Uffici preposti del Comune ovvero negli Uffici dell’ente gestore, nel giorno indicato, a mezzo di lettera raccomandata, per la sottoscrizione dell’atto convenzionale di locazione, salvo il caso di giustificato impedimento.
5. Nel caso di stipula dell’atto convenzionale di locazione da parte degli Uffici comunali, copia autentica dello stesso è trasmessa immediatamente all’ente gestore, il quale procede alla consegna dell’alloggio all’interessato od a persona da lui delegata.
6. L’alloggio deve essere stabilmente occupato dall’assegnatario entro trenta giorni, salvo proroga da concordarsi dall’ente gestore a seguito di istanza motivata. L’inosservanza del termine comporta la decadenza dall’assegnazione; a tal fine l’ente gestore comunica al Comune la mancata occupazione dell’alloggio nei termini.

## **I. SANZIONI**

1. In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000, il dichiarante è escluso dalla graduatoria.
2. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica hanno l’obbligo di fornire all’ente gestore i dati anagrafici e l’ISEE di tutti i componenti del nucleo familiare.

**L. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE – ART. 13 DEL D. LGS. 30-06-2003 N. 196.**

I dati personali, forniti dal concorrente con le dichiarazioni sostitutive per sé e per i componenti del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, nonché dei contenuti di cui agli artt. 23 e 24 dello stesso, inclusi quelli “sensibili” di cui agli artt. 4 e 20 del citato D.Lgs., saranno raccolti soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte del Comune e degli Enti che hanno stipulato apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Tali dati saranno trattati unicamente per le finalità connesse al bando e all'assegnazione degli alloggi e, ciascuna Amministrazione sarà responsabile del trattamento dei dati ad essa pervenuti o con supporto cartaceo o informatico.

Potranno essere comunicati ad altra Pubblica Amministrazione limitatamente alle informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste dalla legge e strettamente necessarie per il perseguimento delle suddette finalità.

**M. PUBBLICAZIONE DEL BANDO**

Il presente bando sarà pubblicato per giorni 30 all'Albo Pretorio del Comune di Chiavari. Sarà altresì trasmesso per la relativa pubblicazione alla Regione Liguria, all'A.R.T.E. di Genova, ai Comuni dell'intero bacino di utenza “O”, alla Prefettura. Inoltre potrà essere scaricato dal sito internet del Comune di Chiavari.([www.comune.chiavari.ge.it](http://www.comune.chiavari.ge.it)).

**N. NORMA FINALE**

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 10 del 29 giugno 2004, alla Delibera di Giunta Regionale n. 1202 del 10 novembre 2006, alle circolari regionali ed al Regolamento Comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 79/07.

IL DIRIGENTE

**Data**, Ottobre 2007